

PRIVACY ■ Il Garante ha varato le disposizioni deontologiche per gli operatori applicabili dal 2005

# Centrali rischi, pronte le regole

Le informazioni custodite potranno essere usate soltanto per la tutela del credito - Vietati i dati sensibili

ROMA ■ Il Garante della privacy ha varato ieri il codice deontologico delle centrali rischi. Si trattava dell'ultimo atto prima della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», che avverrà nei prossimi giorni. Il Codice, sottoscritto la scorsa settimana dalle categorie interessate, contiene le regole, diventeranno operative dal 1° gennaio prossimo, per gestire i dati personali custoditi negli archivi di cui si servono le banche e gli operatori finanziari prima di concedere un mutuo o un prestito, in modo da capire se il richiedente è un buon pagatore o meno.

**A chi si applica.** Il codice riguarda unicamente le centrali rischi private. Sono, pertanto, esclusi i sistemi informativi di cui sono titolari i soggetti pubblici, in particolare il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia. Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo limitato, istituito

## Le regole sul trattamento

Conservazione e regole di accesso ai dati della centrale rischi

**Consultabilità dei dati.** Le informazioni sul primo ritardo nei pagamenti sono rese accessibili agli altri partecipanti della centrale rischi con queste modalità: nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno 120 giorni dalla scadenza del pagamento o dopo il mancato pagamento di almeno quattro rate mensili; nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo: nei casi l'interessato sia un consumatore, dopo 60 giorni

dall'aggiornamento mensile della banca dati o dopo il mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive oppure se il ritardo si riferisce a uno delle due ultime scadenze; negli altri casi, dopo 30 giorni dall'aggiornamento mensile dell'archivio

**Conservazione dei dati.** Le informazioni creditizie di tipo negativo su pagamenti poi regolarizzati sono custodite fino a 12 mesi dalla registrazione dei dati nel caso di

regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi (24 mesi per ritardi superiori a due rate o mesi). Le informazioni negative su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate fino a 36 mesi dalla data di scadenza del rapporto o dalla data in cui è stato necessario il loro aggiornamento. Le informazioni positive di un rapporto esaurito con estinzione di ogni pagamento possono essere conservate fino a 24 mesi dalla cessazione del rapporto o scadenza del contratto

**Le sanzioni.** Oltre alle sanzioni amministrative, civili e penali già previste dalla legge, il codice riconosce alle categorie interessate la capacità di autoregolamentazione.

Dopo averne informato il Garante, possono essere comminate misure sanzionatorie — dal richiamo formale, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione ad accedere alla centrale rischi, fino alla pubblicazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali della notizia del fatto — sulla base della gravità della violazione.

**La tempistica.** Il codice deontologico entra in vigore il 1° gennaio, ma gli interessati hanno tempo fino al 30 aprile per adeguarsi alle nuove regole. Entro il 30 giugno 2005 i gestori riducono a un termine non superiore a 36 mesi i tempi di conservazione dei dati personali relativi a informazioni creditizie di tipo positivo.

ANTONELLO CHERCHI

dal Cnr nel '99, si applicano solo alcuni dei nuovi criteri: quelli sull'informativa agli interessati e sull'esercizio del diritto di accesso.

**I confini.** Il codice introduce rigidi paletti per quanto riguarda l'uso delle informazioni custodite dalle centrali rischi: possono essere utilizzate «esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al conten-

imento dei relativi rischi». In particolare, «per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti». Al di fuori di

questi ambiti, è vietato ogni altro uso dei dati. Un altro limite posto dal codice riguarda il tipo delle informazioni personali gestite: devono essere di tipo comune. Dunque, nessun uso di dati sen-

sibili e giudiziari.

**La raccolta.** L'acquisizione delle informazioni deve essere preceduta da un'informativa scritta, con la quale l'interessato viene messo al corrente del modo in cui saranno gestite le notizie che fornisce. L'interessato ha, inoltre, il potere di chiedere l'accesso agli archivi in cui sono custoditi dati che lo riguardano, per verificare se sono veritieri e aggiornati.

ONLINE [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)

## Il codice deontologico delle centrali rischi

Il testo completo delle nuove regole per proteggere la privacy

## INTERVENTO

DI GIOVANNI BUTTARELLI\*

Più che deontologia, una normativa di sistema. Non un compromesso tra consumatori e finanziarie, ma un intreccio di utili soluzioni per valorizzare i diritti degli utenti tutelando meglio i rischi creditizi delle altre. Più strumenti contro furbi e inadempienti incalliti, più opportunità e attenzione per i debitori in lievi difficoltà nel fronteggiare i crediti. Regole condivise che porranno fine a gran parte dello spaventoso contenzioso che logora i piccoli debitori e che impegna molto quelle che non chiameremo più «centrali rischi» private, i tribunali e il Garante.

In un'epoca di difficoltà economiche soprattutto per ceti medi e bassi e in cui cresce la domanda di credito e il livello di indebitamento, è giunto in porto un progetto che ha richiesto un biennio di lavoro e per il quale vanno ringraziati quanti, nelle associazioni che lo hanno sottoscritto o comunque presenti nel Cen-

# Crescono diritti e garanzie

tra consumatori, partecipanti ai sistemi e gestori, a cominciare dall'individuazione di soluzioni operative suggerite dall'esperienza o della ragionevole conservazione dei dati "positivi", per finire ai controlli periodici, ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e alle nuove misure sanzionatorie autodisciplinari affiancate a quelle di legge. Cosa cambierà? Molto, anche rispetto al 2002 quando il Garante mise i primi dati. Si pone ora fine alle divergenti interpretazioni o differenti prassi in tema di informativa, ambito dei diritti e tempi di conservazione. Le nuove regole sono analitiche, da rispettare pena l'illiceità del trattamento, azionabili dinanzi al giudice oltre che di fronte al Garante, e fonte di legittime pretese risarcitorie, se dannose.

Consumatori, imprese e professionisti debitori guadagnano l'esperto riconoscimento di più diritti, dovendo essere meglio informati, potendo comprendere meglio dove e come i loro dati — e quali — finiranno e ottenendo più spediti aggiornamenti o altri interventi sui dati inseriti in circuiti informativi riconosciuti legittimi per la tutela del credito e il contenimento dei rischi.

Il debitore ha più garanzie anche riguardo alle classificazioni con codifiche e punteggi, e rispetto al credit scoring o all'uso contestuale di banche dati pubbliche potrà capire meglio se il rifiuto del credito dipende da «dati negativi» o da altre ragioni.

Importanti anche la nuova informativa-tipo (utilizzata da tutti gli operatori e introdotta da una parte colloquiale per

il consumatore inesperto) e il modello uniforme per esercitare i diritti presso partecipanti e gestori, che sarà presente nei siti Web anche di consumatori e autorità interessate.

Trovano un riconoscimento anche molti punti di vista degli operatori creditizi rispetto alle soglie di inadempimento che giustificano l'inserimento dei dati nei sistemi, alla contemporanea presenza di dati positivi e negativi, alla differente collocazione di consumatori da un lato e imprese/professionisti dall'altro, al consenso non più necessario per i dati negativi in caso di determinati inadempimenti, alle cautele in caso di revoca del consenso altrimenti necessario, all'aggiornamento periodico.

Non più supposti archivi occulti di «cattivi pagatori», ma sistemi trasparenti ed efficienti di informazioni utili: il codice ci impegna a una prossima campagna informativa condivisa.

\* Segretario generale del Garante per la privacy

Titolarità delle invenzioni ai ricercatori

# L'ateneo resta senza brevetti

Con il nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale il ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, intende mettere a punto un quadro legislativo capace di favorire l'innovazione. Tuttavia, lo schema di decreto legislativo — approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10 settembre — sancisce nella sostanza una normativa contestata da imprese e università, essendo giudicata un boomerang rispetto allo sviluppo della ricerca: la proprietà delle invenzioni, in ambito universitario, è infatti riconosciuta ai ricercatori.

Si tratta di una disciplina che non ha riscontri negli altri Paesi europei e negli Usa (dove, però, le università private possono disciplinare il rapporto con i ricercatori). Infatti, in tutti i Paesi industrializzati vige la regola che l'invenzione fatta in università appartenga all'ente (salvo, naturalmente, il riconoscimento

diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore (...)). L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione». In questo modo il ricercatore, dopo aver effettuato la ricerca utilizzando i laboratori e i mezzi dell'università, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione.

Questa situazione, come si è detto, ha creato non poche preoccupazioni tra le aziende che di regola effettuano ricerche congiunte con gli atenei.

Per questo, in una prima versione di Codice unico si prevedeva che «quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione, alle quali spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione». Inoltre, si era stabilito un premio al ricercatore «di almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'università o dall'amministrazione».

Però, il testo approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento (proprio in questi giorni le commissioni Attività produttive e Industria di Camera e Senato stanno esaminando lo schema di decreto) è stato modificato, confermando il «vecchio» articolo 24 bis. L'unica variante è una deroga nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Con la deroga si sono garantite le imprese. Ma università ed enti pubblici rimangono esclusi dalla possibilità di autofinanziamento, che nel resto del mondo industrializzato costituisce uno strumento sempre più importante per lo sviluppo della ricerca.

GIANFRANCO DRAGOTTI

## L'indicazione nel Codice sulla proprietà industriale

## notizie in breve

### EDITORIA E FISCO

#### La vendita «diretta» di libri è attività commerciale

La vendita diretta di libri ai rivenditori, che non è abitualmente svolta dall'autore, ma da un editore nell'esercizio di attività d'impresa, è un'attività di natura commerciale. Ne consegue che la complessiva attività che comprende l'edizione e la successiva rivendita del libro darà luogo a reddito d'impresa. Questo perché l'attività di vendita, «appendice necessaria per tramutare

in termini economici l'opera intellettuale», non è abitualmente svolta dall'autore, ma da un editore nell'esercizio di attività d'impresa. È questa la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate (foto *Imageconomica*), con la risoluzione 132/E del 15 novembre 2004, in seguito a un'istanza di interpello di un contribuente che esercita attività di creazioni nel campo letterario e procede alla vendita diretta della propria opera presso le librerie. Nella risposta, le Entrate affermano che lo sfruttamento economico avviene in maniera immediata e diretta, tramite un'iniziativa di tipo editoriale-commerciale, generando, in capo al contribuente la soggettività passiva ai fini Iva e i proventi percepiti devono essere classificati come ricavi e, quindi, ai fini delle imposte dirette concorrono a formare reddito d'impresa. Per quanto riguarda l'Iva, è applicabile il cosiddetto regime monofase di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 74 della legge Iva. (Tonino Morina)

in termini economici l'opera intellettuale», non è abitualmente svolta dall'autore, ma da un editore nell'esercizio di attività d'impresa. È questa la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate (foto *Imageconomica*), con la risoluzione 132/E del 15 novembre 2004, in seguito a un'istanza di interpello di un contribuente che esercita attività di creazioni nel campo letterario e procede alla vendita diretta della propria opera presso le librerie. Nella risposta, le Entrate affermano che lo sfruttamento economico avviene in maniera immediata e diretta, tramite un'iniziativa di tipo editoriale-commerciale, generando, in capo al contribuente la soggettività passiva ai fini Iva e i proventi percepiti devono essere classificati come ricavi e, quindi, ai fini delle imposte dirette concorrono a formare reddito d'impresa. Per quanto riguarda l'Iva, è applicabile il cosiddetto regime monofase di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 74 della legge Iva. (Tonino Morina)

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

#### Per i dipendenti delle banche prestazioni imponibili all'87,5%

Con la risoluzione n. 136/E l'agenzia delle Entrate ha dettato alcuni chiarimenti sul regime di tassazione delle prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti degli enti creditizi disciplinati dal decreto legislativo n. 357/90. In particolare, l'Agenzia ha precisato che le erogazioni effettuate dai fondi integrativi (derivanti dalla trasformazione dei regimi esclusivi già operanti presso alcuni istituti di credito), limitatamente alla quota di trattamento posto a carico degli stessi fondi, devono essere qualificate come prestazioni di previdenza complementare (ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis del Tuir) e che le prestazioni in corso di erogazione al 1° gennaio 2001 sono assoggettate all'imposta sui redditi (ai sensi dell'articolo 52 del Tuir), nella misura dell'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.

### FLUSSI COMUNITARI

#### Agricoltura, al via l'ingresso per 16mila lavoratori stagionali

Al via l'ingresso per 16mila lavoratori stagionali neo-comunitari nell'agricoltura. È quanto indicato nel Dpcm 8 ottobre 2004 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 269 del 16 novembre e recante la «programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Ue nel territorio dello Stato, per l'anno 2004».

**GABETTI PER L'IMPRESA**  
AL SERVIZIO DELLA VOSTRA AZIENDA

**PALAZZINA UFFICI**  
FIRENZE, Viale Mazzini edificio ad uso uffici di mq. 700 ca. oltre cortile destinato a parcheggio motocicli. In fase di ristrutturazione, consegna con tutti gli impianti a norma.  
LOCAZIONE

**EDIFICIO DIREZIONALE E COMMERCIALE**  
PRATO, fronte della tangenziale, si propone un edificio ad uso direzionale e/o commerciale di mq. 2.800 circa, inserito all'interno di un complesso di recente costruzione e ottima immagine.  
LOCAZIONE

**UFFICI**  
PRATO, centro storico, si propongono due uffici e/o show-room di mq. 410 e 900 circa, ubicati in prestigioso edificio d'epoca con interni in stile.  
LOCAZIONE

**FILIALE DI FIRENZE**  
Viale S. Lavagnini n° 42 50129 - Firenze  
Tel.: 055/4633517 Fax: 055/492829  
E-mail: firenzeimpresa@gabetti.it  
www.gabetti.it

**gabetti**  
per l'impresa

il ONCOR

**STUDIO** **easy**  
STUDIO

soluzioni creative per il design della tua attività

**CONFILIT**

Forse perché non sapevi che era c'è

**C.C.P.**  
Conti Correnti Postali

POSTA - BANCA

**SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA**

DIREZIONE GENERALE  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
Tel. 02.3022.1.3837/3807  
Fax 02.30223214  
E-MAIL: direzionegeneralesystem@ilssole24ore.com

**Il Sole 24 ORE**

**Onoranze Funerari**  
Servizio 24 ore su 24

**Centro del Funerale**  
MINISTRI PERMANENTI

02.66.501.584

**MILANO**  
**1 dicembre**  
**2004**  
**Enterprise Hotel**  
**Corso Sempione, 91**

Nei corsi di formazione organizzati da SAP SE/AG, con presenza di esperti italiani del settore: "I modelli di Supply Chain Management nella Moda: tendenze ed evidenze empiriche", con la guida di Tiziana Rosenda con i opinioni leader del Sistema Moda.

Nei corsi di formazione approntati da SAP per Retail per il Fashion e per il Fashion, con la guida di Tiziana Rosenda con i opinioni leader del Sistema Moda.

**La partecipazione è gratuita**  
**previa iscrizione**  
**collegandosi al sito**  
**www.sap.com/italy/moda**

Per ulteriori informazioni telefonare alla Segreteria Organizzativa allo **02 70025.33**

9.30 Registrazione  
10.00 Apertura dei lavori  
10.30 Inizio lavori  
11.00 Modelli di Supply Chain Management nella Moda: tendenze ed evidenze empiriche  
11.30 Tavola Rotonda con opinion leader del Sistema Moda  
12.00 Lunch  
14.30 Evoluzione di un SAP Business Suite per il Fashion  
15.00 SAP for Retail per il Fashion: dalla pianificazione degli assortimenti alla gestione del negozio.  
15.30 SAP come scelta strategica: testimonianze  
17.30 Chiusura lavori

**SAP**